



# COMUNE di MOZZO

Provincia di Bergamo

COPIA  
DELIBERAZIONE N. 5

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

### OGGETTO:

Imposta Municipale Unica (IMU) - Anno 2023 - Approvazione aliquote e detrazione per abitazione principale.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **nove** del mese di **febbraio** alle ore 19:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

---

1. Ubiali Gianluigi	Sindaco	Presente
2. BARI Barbara	Consigliere	Presente
3. PLEBANI Costantino	Consigliere	Presente
4. BELLINI Giovanna	Consigliere	Presente
5. BRENA Silvia	Consigliere	Presente
6. CONSOLI Rossano	Consigliere	Presente
7. CORNOLTI Gloria	Consigliere	Presente
8. BATTOCLETTI Guglielmo	Consigliere	Presente
9. BOLIS Andrea	Consigliere	Presente
10. MAZZOLENI Enzo	Consigliere	Presente
11. REMONDINI Emilia	Consigliere	Presente
12. CHIODELLI Alessandro	Consigliere	Presente
13. LOCATELLI Paola	Consigliere	Assente

Totale presenti: 12

Totale assenti: 1

---

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig.a Leandra D.ssa Saia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gianluigi Ubiali -Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto all'Ordine del Giorno.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Il Sindaco** cede la parola al **Vice Sindaco Ass.Bari Barbara** che illustra il punto 2 dell'ordine del giorno in modo puntuale e preciso.

**Il Consigliere Mazzoleni Enzo** del gruppo Mozzo è Importante vuole sapere se è stato valutato, durante la stesura del bilancio, un aiuto per il commercio locale.

**Il Consigliere Chiodelli Alessandro** vuole sapere l'ammontare complessivo dell'evasione.

**L'assessore Bari Barbara** risponde che si sta cercando di fare un'attività massiva di accertamento. Precisa al riguardo, che attualmente il livello di mancato pagamento è molto elevato, evidenziando che su 600 mila euro di accertamento sono stati incassati appena 120 mila euro, anche se ancora i termini di pagamento non sono scaduti.

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,0%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,0%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,0%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,0%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,0%	altri immobili

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 39 del 23.12.2021 di approvazione

Aliquote e detrazione per abitazione principale nuova I.M.U. - Anno 2022.

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTI, quindi:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici

negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

DATO ATTO, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

RILEVATO che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/00;

VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, il combinato disposto degli artt.42 e 48 del D.Lgs. 18.8.00, n.267;

CON VOTI favorevoli n.9 e n.3 contrari (Chiodelli, Remondini e Mazzoleni) espressi per alzata di mano:

## **DELIBERA**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare le aliquote della "nuova" IMU per l'anno 2023;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023,
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

<p><b><u>6,00 per mille</u></b></p> <p><b><u>DETRAZIONE</u></b></p> <p><b><u>€ 200,00</u></b></p>	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE <u>CATEGORIA A/1 A8 A/9</u></b></p> <p>Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.</p> <p>L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><b><u>ALIQUOTA AGEVOLATA</u></b></p> <p><b><u>6,00 per mille</u></b></p>	<p>a) <b>A)</b> Alle unità immobiliari (escluse categoria A1/A8/A9) ad uso abitativo <u>concesse in comodato ad uso gratuito</u> a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore – figlio/figlio – genitore) ed affini entro il primo grado</p> <p>b) (suoceri con generi e nuore e viceversa); il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il comodatario il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora sia la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi.</p> <p>L'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relativa <b>pertinenze (al massimo una per ogni categoria C6-C2-C7</b> quindi, nel caso di più immobili facenti capo ad un unico soggetto passivo, l'agevolazione riguarderà un solo fabbricato).</p> <p>Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il comodante deve presentare al Comune – Ufficio Tributi copia del contratto di comodato ovvero, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l'immobile è stato concesso in comodato ad uso gratuito.</p> <p><u>La dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio una volta presentato vale anche per gli anni successivi.</u></p> <p>La perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata di cui al presente punto, per diversa destinazione dell'immobile va comunicata al Comune entro l'esercizio.</p>
<p><b><u>ALIQUOTA AGEVOLATA</u></b></p> <p><b><u>4 per mille</u></b></p>	<p><b>B)</b> le unità immobiliari ad uso abitativo (di categoria compresa tra A/2 E A/7 ) e loro pertinenze (fino ad un massimo di tre, una per tipo classificate C/2 - C/6 – C/7 ) locate nell'ambito di un accordo tra proprietario-comune-inquilino a famiglie con ISEE ordinario compreso tra un minimo di € 6.000,00 e un massimo di €12.000,00.= al 4 per mille a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel nucleo familiare occupante siano presenti figli o soggetti disabili (indipendente dall'età)</li> <li>- nessuno dei familiari occupanti sia titolare di diritto reale di altre unità immobiliari abitative;</li> <li>- il contratto d'affitto agevolato, regolarmente registrato, abbia durata di almeno tre anni;</li> <li>- sia sottoscritto prima della stipula del contratto di affitto un accordo tra servizi sociali comunali-proprietario-inquilino ed eventuali altri soggetti, in cui sono definiti gli impegni reciproci.</li> </ul>

<b>10,30 per mille</b>	ALIQUTA ORDINARIA Si applica a tutte le tipologie di immobili ,compresi i fabbricati gruppo D per la parte di aliquota non riservata allo Stato( 7.60 Stato, 2.7 Comune) Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti categorie. In particolare rientrano in questa fattispecie: - aree fabbricabili, terreni agricoli, immobili locati.
<b>1 per mille</b>	Fabbricati rurali strumentali;
<b>0 per mille</b>	Immobili merce;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

## **D E L I B E R A**

altresì, con voti favorevoli n.9 voti favorevoli e n.3 contrari (Chiodelli, Remondini e Mazzoleni), espressi per alzata di mano di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del D. Lgs.18.8.2000, n.267.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica e si esprime sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza,

PARERE Favorevole

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

*F.to D.ssa Maria Vittoria Balzaretti*

*(Documento firmato digitalmente)*

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile e si esprime sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza,

PARERE Favorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*F.to D.ssa Maria Vittoria Balzaretti*

*(Documento firmato digitalmente)*

Il Presidente  
F.to Gianluigi Ubiali  
*(Documento firmato digitalmente)*

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Leandra D.ssa Saia  
*(Documento firmato digitalmente)*

---

Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 c.1 del D.Lgs. 18.8.00, n.267, è stata pubblicata in copia all'albo pretorio on-line in data **16-03-2023** e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal **16-03-2023** al **31-03-2023**.

Addì **16-03-2023**.

Il Segretario Comunale  
F.to Leandra D.ssa Saia  
*(Documento firmato digitalmente)*

Reg. pubbl. n.465

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Addì, 16-03-2023

Il Segretario Comunale  
Leandra D.ssa Saia  
*(Documento firmato digitalmente)*

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 c.3 del D.Lgs. n.267/00.

Addì.....

Il Segretario Comunale  
\_\_\_\_\_

---